



APPALTI PUBBLICI - LEGGE N.79 DEL 29 GIUGNO 2022 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 36/2022 CD. DECRETO PNRR 2

Posted on 1 Luglio 2022



Category: [Opere pubbliche](#)

Publicata nella [Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.150 del 29 giugno 2022](#), la **Legge n. 79 del 29 giugno 2022 di conversione, con modifiche, del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36**, recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*".

Per quanto concerne il settore dei lavori pubblici, il provvedimento, **entrato in vigore il 30 giugno 2022**, contiene alcune importanti misure che di seguito brevemente si richiamano:

- **Articolo 7, commi 2-ter e 2-quater**, relativi al **costo dei materiali necessari alla realizzazione di opere**.

I commi in questione stabiliscono che **l'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo** (ossia le circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore, che possano dar luogo a modifiche o varianti dei contratti di appalto in corso di validità, senza dover procedere ad una nuova procedura di affidamento) **siano incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera**.

Si prevede che, in tali casi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possano proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, **una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali**.

- **Articolo 18-bis, comma 12**, relativo agli **oneri per la pubblicazione e la pubblicità legale degli appalti pubblici**.

La norma introduce all'**art. 48 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77** (cd. *Decreto Semplificazioni bis*), il **comma 7-bis**, secondo cui gli **oneri di pubblicazione e pubblicità legale di cui all'articolo 216, comma 11, del codice dei contratti pubblici**, sostenuti dalle centrali di committenza in attuazione di quanto previsto dall'art. 48, **possono essere posti a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente ovvero delle risorse previste per l'attuazione degli interventi del PNRR** (di cui all'articolo 10, comma 5, del medesimo decreto n. 77/2021).

- **Articolo 34**, relativo al **rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere**

Tale articolo, inter alia, introduce, all'articolo 95, comma 13, del Codice, tra i criteri premiali che le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere, ai fini dell'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica, "*l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198*".

Ciò, sempre compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di

trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

- **Articolo 35**, relativo alle **procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza**

Tale articolo chiarisce che le procedure "derogatorie" previste dall'articolo 48 del decreto n. 77/2021 – convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 – in materia di procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano anche in caso di suddivisione in lotti funzionali.

